CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI PARTNERNELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



Dott. Mario Conte Ragioniere Commercialista Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso **Dottore Commercialista** Revisore Legale

Rag. Pieriuigi Martin Consulente Aziendale

Dott.ssa Sara Martinazzo Dottore Commercialista

Dott. Graziano Fedato Esperto Contabile Revisore Legale

Dott.ssa Marta De Zen **Dottore Commercialista**

Dott.ssa Paola Ongarato Dottore Commercialista Revisore Legale

Circolare n. 46 / 2022

Castelfranco Veneto, 16 dicembre 2022

Spett.li

CLIENTI

IL REGIME TRANSITORIO DEI DIVIDENDI - IMPOSTE SUI REDDITI

PREMESSA

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022 riguardante il regime transitorio dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate.

Il regime transitorio dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime - ossia a tutte quelle riserve formate con utili antecedenti all'esercizio 2018 - a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022.

DEFINIZIONE DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E NON QUALIFICATE

Le partecipazioni sono:

- qualificate le partecipazioni che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- non qualificate le partecipazioni che non eccedono suddette soglie.

DISCIPLINA VIGENTE ANTERIORE ALLA LEGGE DI BILANCIO 2018

Il regime impositivo anteriore alle legge di bilancio 2018 per i redditi di natura finanziaria consequiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa per il possesso di partecipazioni in società di capitali era differente a seconda che la partecipazione detenuta fosse qualificata o non qualificata. In particolare gli utili formati in esercizi anteriori al 2018 e distribuiti da una società di capitali a un socio persona fisica scontano l'imposizione fiscale seguente:

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI PARTNERNELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI CAPITALI RESIDENTI IN ITALIA							
	Utili formatisi fino al 31.12.2007	Utili formatisi dal 1.1.2008 al 31.12.2016	Utili formatisi dal 1.1.2017 al 31.12.2017				
Persone fisiche	Partecipazioni non qualificate: ritenuta a titolo d'imposta del 26% operata sul 100% dell'utile	Partecipazioni non qualificate: ritenuta a titolo d'imposta del 26% operata sul 100% dell'utile	Partecipazioni non qualificate: ritenuta a titolo d'imposta del 26% operata sul 100% dell'utile				
	Partecipazioni qualificate: imponibili al reddito della persona fisica nel limite del 40%	Partecipazioni qualificate: imponibili al reddito della persona fisica nel limite del 49,72%	Partecipazioni qualificate: imponibili al reddito della persona fisica nel limite del 58,14%				

DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018

La Legge di bilancio 2018 ha modificato il regime impositivo dei redditi di natura finanziaria consequiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni qualificate. In particolare, a tali partecipazioni è stata estesa la medesima aliquota nella misura del 26% nonché le medesime modalità di tassazione previste per le partecipazioni non qualificate.

In sostanza. gli utili formatisi dall'esercizio 2018 e successivi e distribuiti a soci persone fisiche, scontano una ritenuta a titolo d'imposta del 26% sia che la partecipazione sia qualificata che non qualificata.

Sempre la Legge di Bilancio 2018 ha previsto che anche gli utili formatisi in esercizi antecedenti al 2018 e distribuiti a soci persone fisiche, scontano una ritenuta a titolo d'imposta del 26% indipendentemente che siano riconducibili a una partecipazione qualificata o non, qualora siano distribuiti con una delibera assembleare posteriore alla data del 31.12.2022.

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI CAPITALI RESIDENTI IN ITALIA				
	Utili formatisi dopo il 1.01.2018 e utili pregressi distribuiti con delibera post 31.12.2022			
Persone fisiche	Partecipazioni non qualificate: ritenuta a titolo d'imposta del 26% operata sul 100% dell'utile			
	Partecipazioni qualificate: ritenuta a titolo d'imposta del 26% operata sul 100% dell'utile			

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI PARTNERNELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

REGIME TRANSITORIO

Tuttavia, la Legge di Bilancio 2018 ha previsto una deroga a tale principio generale di decorrenza del regime di tassazione degli utili, prevedendo un regime transitorio relativamente alle riserve di utili formatisi fino all'esercizio in corso al 31.12.2017. Più, precisamente, tale disposizione prevede che alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, deliberati dal 1.01.2018 al 31.12.2022 continuano ad applicarsi le disposizioni antecedenti alla legge di bilancio 2018. Come chiarito nella risoluzione del 6 giugno 2019 n. 56/E, il predetto regime transitorio deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (dal 1.01.2018 al 31.12.2022), il regime fiscale applicabile agli utili formati nei periodo d'imposta precedenti a quello di introduzione del nuovo regime fiscale.

PRICIPIO DI DIRITTO N.3 DEL 6 DICEMBRE 2022

L'Agenzia delle Entrate attraverso il Principio di Diritto n.3 del 6 dicembre 2022, ha stabilito che il regime transitorio dei dividendi distribuiti alle persone fisiche e derivanti da partecipazioni qualificate si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime (2018), a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l'effettivo pagamento avvenga in data successiva.

Alle luce del Principio di Diritto n. 3 del 6 dicembre 2022, la disciplina prevista dal regime transitorio, può essere riassunta nella seguente tabella:

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI CAPITALI RESIDENTI IN ITALIA							
	Utili formatisi fino al 31.12.2007 (delibera <u>entro</u> il 31.12.2022)	Utili formatisi dal 1.1.2008 al 31.12.2016 (delibera <u>entro</u> il 31.12.2022)	Utili formatisi dal 1.1.2017 al 31.12.2017 (delibera <u>entro</u> il 31.12.2022)	Utili formatisi dopo il 1.01.2018 <u>e utili pregressi</u> distribuiti con delibera <u>post</u> 31.12.2022			
Persone fisiche	Partecipazioni non qualificate: ritenuta a titolo d'imposta del 26% operata sul 100% dell'utile	Partecipazioni non qualificate: ritenuta a titolo d'imposta del 26% operata sul 100% dell'utile	Partecipazioni non qualificate: ritenuta a titolo d'imposta del 26% operata sul 100% dell'utile	Partecipazioni non qualificate: ritenuta a titolo d'imposta del 26% operata sul 100% dell'utile			
	<u>Partecipazioni qualificate</u> : imponibili al reddito della persona fisica nel limite del 40%	Partecipazioni qualificate: imponibili al reddito della persona fisica nel limite del 49,72%	Partecipazioni qualificate: imponibili al reddito della persona fisica nel limite del 58,14%	Partecipazioni qualificate: ritenuta a titolo d'imposta del 26% operata sul 100% dell'utile			

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

> Cordiali Saluti Conte&Cervi Commercialisti Associati